



IRAP per il professionista e gli studi associati: chi paga e chi no.

Autore : UGDCEC Cosenza

Data : 31 maggio 2016



Novità in ambito di applicazione dell'IRAP per i professionisti: tutti gli orientamenti per studi associati e libera professione rispetto all'autonoma organizzazione.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite **[1]** ha sancito



l'esclusione dal presupposto di pagamento dell'IRAP per i professionisti che si avvalgono di un solo lavoratore dipendente con mansioni di segreteria, ovvero generiche o meramente esecutive, e in presenza di beni strumentali minimi.

Cos'è l'IRAP?

L'IRAP, ricordiamo, è **un'imposta** istituita nel 1997 che risulta non applicata all'utile dell'esercizio ma alla differenza tra i ricavi conseguiti e i costi sostenuti e legati alla produzione generata nell'anno, ad esclusione del costo del lavoro.

Con l'entrata in vigore dell'IRAP sono state soppresse l'Imposta Locale sui Redditi (ILOR), l'Imposta Comunale per l'esercizio di **Imprese, Arti e Professioni** (ICIAP), l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, la tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.

Il decreto istitutivo dell'Irap, stabilisce che *"Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"*, con la previsione che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le Amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d'imposta **[2]**.

IRAP e autonoma organizzazione: ecco i dubbi

Proprio sull'interpretazione del concetto di "**autonoma organizzazione**" è cresciuta nel corso degli anni l'attenzione, con specifico riferimento agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi.

Infatti, una volta dimostrata l'assenza di avvalersi nello svolgimento delle loro attività di una struttura autonomamente organizzata, essi possono considerarsi esclusi dall'applicazione dell'IRAP per assenza del presupposto impositivo.

Tante sono state le sentenze della Cassazione al riguardo, con orientamenti diversi caso per caso.



Finora la più importante risultava essere la sentenza **[3]** con cui la Cassazione aveva ribadito quanto già affermato più volte dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo:

1. sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse;
2. impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

IRAP e professionisti: gli ultimi sviluppi del 2016

Da ultimo, nel 2016 **[4]** il campo di esclusioni viene ampliato; la Cassazione pochi giorni fa stabiliva che è escluso dal pagamento dell'IRAP un professionista (la sentenza si rivolge ad un avvocato) che, nello svolgimento dell'attività professionale, si avvale solo di un lavoratore dipendente con mansioni di segreteria ovvero generiche o meramente esecutive, e di beni strumentali minimi, in quanto l'assetto dello studio così strutturato non costituisce autonoma organizzazione.

Viene così superato l'orientamento che prevedeva l'assoggettamento all'imposta per coloro i quali si avvalgono anche di un solo dipendente, anche se part-time, addetto a funzioni non professionali.

La sentenza prende ispirazione da un orientamento più recente che ritiene **non sussista autonoma organizzazione** laddove il professionista non venga aiutato nello svolgimento intellettuale del suo lavoro e, di conseguenza, la sua attività non potrebbe procedere autonomamente senza il suo apporto professionale.

La possibilità che il professionista si possa far aiutare nello svolgimento di mansioni generiche, quali rispondere al telefono, aprire la porta, catalogare e archiviare la documentazione, non accresce la capacità produttiva del professionista in quanto il lavoro essenziale viene svolto esclusivamente da lui.

Sarà comunque **onere del contribuente dare la prova** dell'assenza dell'autonoma organizzazione al fine di chiedere il rimborso per l'imposta versata negli anni passati,



così come per dimostrare l'esclusione dall'ambito di applicazione dell'imposta; si devono comunque ritenere soggetti al pagamento dell'IRAP i professionisti che impiegano più di un dipendente a tempo pieno e beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

IRAP e studi associati: l'orientamento giurisprudenziale

Diverso, invece, l'orientamento della Suprema Corte in caso di **studi associati**; una delle ultime sentenze della Corte suprema in merito **[5]** sancisce che gli studi associati, le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica debbano essere considerate al pari di società e che, pertanto, viene esclusa la necessità di accertamento della **sussistenza dell'autonoma organizzazione**.

Dr. Giulio Meringolo